

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1813-ter

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 6 febbraio 1991, degli articoli da 40 a 51 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1813

«Ristrutturazione dell'ordinamento universitario»

d'iniziativa dei senatori FILETTI, SIGNORELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SPECCHIA e VISIBELLI

Comunicato alla Presidenza l'8 giugno 1989

Disposizioni per il corpo docente delle università, i concorsi a cattedre e l'adempimento dei doveri accademici

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

CORPO DOCENTE

Art. 1.

(Corpo docente)

1. Il corpo docente è formato da professori ordinari, associati e ricercatori. Ai due ruoli si accede:

a) per pubblici concorsi su scala nazionale, se già non si fa parte di una delle categorie inferiori;

b) per valutazione dei titoli didattici e scientifici, seguita da un colloquio, dopo una permanenza di almeno sei anni nel ruolo precedente, per coloro, associati o ricercatori, già in ruolo nella specifica categoria. Detta valutazione, se negativa, può essere nuovamente richiesta dopo un biennio.

Art. 2.

(Attività dei professori ordinari, associati e dei ricercatori)

1. I professori ordinari e associati svolgono attività didattica e di ricerca. L'attività didattica nell'ambito dei corsi di diploma universitario, di laurea e di dottorato di ricerca, si svolge prevalentemente nell'ambito degli insegnamenti generali delle discipline curriculari. L'attività di ricerca si svolge in collaborazione con i ricercatori.

2. I docenti ricercatori svolgono anch'essi attività didattica e di ricerca. L'attività didattica è rivolta di preferenza ad insegnamenti specifici e/o complementari, ad attività seminariali e di abilitazione degli studenti allo studio ed alla ricerca universitaria.

3. L'attività di ricerca, quantitativamente e qualitativamente preminente, può, coin-

volgere gruppi di studenti, anche in attività di lavoro non strettamente legate ai singoli piani di studio, che tuttavia ne migliorino e approfondiscano le qualità finalizzate alla specifica laurea.

CAPO II.

CONCORSI A CATTEDRE E ADEMPIMENTO DEI DOVERI ACCADEMICI

Art. 3.

(Concorsi a cattedre)

1. Il concorso a professore universitario ordinario è per titoli scientifici. Esso è sostituito da una valutazione dei titoli didattici e scientifici del professore da parte del senato accademico dell'università in cui il professore opera (o di altra università, qualora il professore lo richieda espressamente). In quest'ultimo caso, il professore dovrà trasferirsi presso l'università in cui abbia ricevuto la positiva valutazione.

2. La richiesta della valutazione da parte del docente può avvenire non prima di aver compiuto sei anni di attività nel ruolo di provenienza.

Art. 4.

(Concorsi per professore associato)

1. Il concorso a professore associato è per titoli scientifici e didattici, integrato da un colloquio.

2. Il docente ricercatore superati almeno sei anni di attività nel ruolo può chiedere la valutazione dei propri titoli scientifici e didattici per essere inserito nel ruolo dei professori associati. Qualora egli intenda trasferirsi ad altra università, tale valutazione dovrà essere operata da quel senato accademico. Se la valutazione sarà positiva, il docente dovrà immediatamente prendere servizio nella nuova sede universitaria.

3. In caso di valutazione negativa, il docente ricercatore potrà richiedere una nuova valutazione dopo altri due anni.

Art. 5.

(Commissione giudicatrice)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui agli articoli 43 e 44, composte da cinque membri, sono nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I componenti della commissione vengono sorteggiati tra i professori ordinari della disciplina messa a concorso o delle discipline strettamente affini, se si tratta di concorsi a professore ordinario.

3. Per i concorsi a professore associato vengono sorteggiati tre professori ordinari e due professori associati della disciplina.

4. Per i concorsi a ricercatore universitario vengono sorteggiati un professore ordinario, due professori associati e due ricercatori della disciplina.

5. Le tabelle di affinità sono stabilite dal Consiglio nazionale universitario.

6. Non possono essere sorteggiati nè i membri della prima sezione del Consiglio nazionale universitario nè coloro che abbiano fatto parte di commissioni in un concorso immediatamente precedente per la stessa disciplina.

7. Le operazioni di sorteggio, che debbono essere pubbliche, sono affidate, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a un notaio assistito da un professore ordinario, o associato qualora si tratti di un concorso per professore associato, designato dalla prima sezione del Consiglio nazionale universitario, e da quattro funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 6.

(Adempimento dei doveri accademici)

1. Il personale docente universitario di ruolo nell'esplicare la sua funzione deve poter garantire il normale e continuo espletamento delle attività didattiche e scientifiche relative al proprio ufficio.

2. I docenti che non risiedono nella località sede dell'università possono essere autorizzati dal rettore a una diversa residenza, purchè garantiscano, pena sanzioni disciplinari, il reale e normale espletamento di tutti i loro doveri.

Art. 7.

(Incompatibilità)

1. Non possono essere conferiti incarichi di insegnamento universitario ai docenti di vario ordine e grado che siano membri del Parlamento o di assemblee regionali o che rivestano la carica di presidente di consigli provinciali o di sindaci di comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti o che siano capoluoghi di provincia.

Art. 8.

*(Rapporto tra funzione docente
e funzione politica)*

1. I professori universitari di ruolo di cui all'articolo 47 e i professori universitari di ruolo che siano Presidenti delle Assemblee parlamentari, membri del Governo nazionale, presidenti delle assemblee regionali, presidenti o assessori di amministrazioni regionali, che non chiedano di essere collocati in aspettativa, sono collocati d'ufficio nella posizione di fuori ruolo per la durata del rispettivo mandato, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1950, n. 498.

2. Le cattedre e i relativi posti di ruolo restano indisponibili.

Art. 9.

(Professori stranieri)

1. Possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi o integrativi del corso ufficiale, i corsi tenuti da professori stranieri che siano stati invitati

da una università o da un istituto di istruzione universitaria.

2. Con le medesime modalità, può essere conferito a un professore straniero l'incarico di insegnamento annuale rinnovabile, per la durata massima di cinque anni, con trattamento economico corrispondente a quello iniziale dei professori di ruolo ordinari.

3. In ogni caso il professore straniero ha i medesimi compiti degli altri professori sotto la vigilanza della competente autorità accademica.

4. Le norme del presente articolo si applicano soltanto se abbiano completa ed esatta corrispondenza per i docenti italiani che richiedano, o siano richiesti, per un insegnamento presso una università di un Paese aderente alla CEE.

Art. 10.

(Consiglio di disciplina)

1. Presso ogni università è costituito un consiglio di disciplina formato da cinque professori eletti dal consiglio di ateneo tra i propri componenti e presieduto dal rettore.

2. Il consiglio di disciplina può infliggere le sanzioni della censura e della sospensione dall'ufficio sino ad un periodo massimo di sei mesi ai docenti e al personale non docente. Tali provvedimenti sono appellabili presso la corte nazionale di disciplina.

Art. 11.

(Corte nazionale di disciplina)

1. Per i provvedimenti disciplinari che superano i sei mesi di sospensione dall'ufficio a carico di docenti universitari è costituita una corte nazionale di disciplina composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti.

2. I membri effettivi e i membri supplenti sono eletti fra i professori ordinari (tre effettivi e tre supplenti) e i professori associati (due effettivi e due supplenti) appartenenti al Consiglio nazionale universitario.

3. La corte di disciplina è presieduta dal presidente del Consiglio nazionale universitario.

Art. 12.

*(Diritti di difesa dei docenti
sottoposti a provvedimento disciplinare)*

1. Il docente sottoposto a provvedimento disciplinare, sia avanti al consiglio di disciplina sia avanti la corte nazionale di disciplina, ha diritto di farsi assistere da un legale di sua fiducia.